Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Giovedì, 3 maggio 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1150.**

Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 71 e 76, ultimi comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964, riguardanti la determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli « esperti qualificati » e dei « medici autorizzati », nonchè per l'accertamento della loro capacità tecnica e professionale e della loro idoneità fisica;

Vista la legge n. 1860, del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Vista la legge n. 1203, del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Sentita la commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del predetto trattato istitutivo;

Sentito il Consiglio interministeriale di consultazione e coordinamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità e d'intesa con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

CAPO I

NORME GENERALI E COMUNI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI AUTORIZZATI.

Art. 1.

Elenchi nominativi

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati, rispettivamente, della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della protezione, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, si applicano le norme del presente decreto.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione

Agli elenchi nominativi di cui al precedente articolo possono essere iscritti, a domanda, formulata su carta legale competente, diretta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coloro che:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto i 21 anni di età, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati;

c) godano dei diritti civili, nonchè dei diritti politici;

d) siano in possesso dei titoli di studio e del tirocinio previsti dai successivi articoli 9, 10 e 11, se aspiranti alla iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli di studio e delle attestazioni previste dal successivo art. 18, se aspiranti all'iscrizione nello elenco dei medici autorizzati;

e) siano riconosciuti idonei fisicamente all'espletamento dei compiti di sorveglianza fisica o di sorveglianza medica della protezione;

f) abbiano superato con esito positivo, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 22 e 23, una prova di idoneità rivolta ad accertare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati all'esperto qualificato ovvero al medico autorizzato.

Art. 3.

Documentazione per l'iscrizione

Alla domanda, di cui al precedente art. 2, deve essere allegato: il certificato di diploma o di laurea, rilasciato dagli istituti o dalle università presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie; certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, per la documentazione dimostrativa degli altri requisiti richiesti.

L'accertamento degli altri requisiti previsti nello stesso art. 2, alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), si effettua nei modi e nelle forme stabilite dalla legge n. 15, del 4 gennaio 1968.

Art. 4.

Accertamento dell'idoneità fisica

L'idoneità fisica, di cui al punto *e*) del precedente art. 2, deve risultare attestata, mediante certificato, rilasciato dal medico provinciale, sentito il collegio costituito dai laureati in medicina membri della commissione provinciale, istituita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964.

Art. 5.

Attestazione dell'idoneità fisica

La certificazione di cui all'articolo precedente, deve essere richiesta dagli interessati, su carta legale competente, al medico provinciale.

Art. 6.

Accertamento della capacità tecnica e professionale

Il contenuto e le modalità della prova, di cui al punto *f*) del precedente art. 2, sono definite nei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati, nonchè nell'art. 19 per l'iscrizione degli elenchi dei medici autorizzati.

In base all'esito della prova d'idoneità il richiedente viene considerato « idoneo » o « non idoneo ».

Limitatamente agli esperti qualificati, l'idoneità può essere riconosciuta per un grado di abilitazione inferiore a quello richiesto.

Art. 7.

Luogo e sede dello svolgimento della prova di idoneità

La prova di idoneità ha luogo di norma in Roma, nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

La frequenza delle sessioni della prova d'idoneità di cui al comma precedente, così come l'eventuale sede diversa da Roma, sono stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, previste dai successivi articoli 16 e 20.

Art. 8.

Deliberazioni delle commissioni

Le deliberazioni delle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, di cui ai successivi articoli 16 e 20, sulla regolarità dei documenti, sulla attendibilità delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla prova d'idoneità, nonchè sul merito della prova di idoneità medesima, sono definitive.

Capo II

NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ESPERTI QUALIFICATI

Art. 9.

Titoli di studio

Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione, considerati per gli esperti qualificati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

a) per l'abilitazione di I e II grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria, o in medicina e chirurgia con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare; ovvero, il diploma di abilitazione a perito industriale, specializzazione elettronica, energia nucleare, chimica nucleare, elettrotecnica, radiotecnica, chimica, fisica o meccanica;

b) per l'abilitazione di III grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale o in ingegneria.

Art. 10.

Abilitazione con esercizio limitato

Gli esperti qualificati abilitati al I e II grado in possesso della laurea in medicina e chirurgia, con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare, possono effettuare il controllo fisico della protezione soltanto nell'ambito delle attività sanitarie.

Art. 11.

Tirocinio per l'accesso all'abilitazione di III grado

Per l'accesso al III grado di abilitazione è richiesto:

a) l'esercizio, per un periodo di almeno un anno, di attività nel campo della sorveglianza fisica nei confronti di sorgenti o presso impianti per i quali è richiesta l'abilitazione di III grado; ovvero,

b) il possesso di diplomi conseguiti mediante frequenza di corsi universitari per laureati, di specializzazione o di perfezionamento in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti.

Art. 12.

Contenuto della prova di idoneità per il I grado di abilitazione

Il richiedente l'iscrizione al I grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: dosimetria dei raggi X, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X e funzionanti con tensione massima, applicata al tubo, fino a 400 kV; disposizioni legislative e regolamentari sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve, altresì, dimostrare di conoscere gli elementi essenziali concernenti gli effetti nocivi sull'uomo delle radiazioni ionizzanti.

Art. 13.

Contenuto della prova d'idoneità per il II grado di abilitazione

Il richiedente l'iscrizione al II grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie ed argomenti indicati al precedente art. 12 per l'accesso al I grado di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei raggi X di qualsiasi energia, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche; trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi; trasporto di materiali radioattivi; manipolazione di sostanze radioattive; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X, delle macchine acceleratrici di particelle, delle apparecchiature contenenti sorgenti radioattive.

Art. 14.

Contenuto della prova di idoneità per il III grado di abilitazione

Il richiedente l'iscrizione al III grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie e argomenti indicati nei precedenti articoli 12 e 13 per l'accesso ai primi due gradi di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei neutroni, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica; caratteristiche di installazione e di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di qualunque tipo emittenti neutroni, degli impianti nucleari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nonchè di qualsiasi altro impianto o apparecchiatura emittente neutroni.

Art. 15.

Modalità dello svolgimento della prova di idoneità

La prova di idoneità per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti di preparazione, è costituita da un colloquio sui principi teorici delle materie indicate negli articoli precedenti, nonchè su argomenti concernenti l'applicazione pratica dei principi e delle tecniche di radioprotezione e di dosimetria.

La prova di cui al comma precedente può essere completata, a giudizio della commissione, con l'effettuazione, da parte del richiedente, di esercitazioni pratiche, sulle quali deve essere predisposta una relazione.

Art. 16.

Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo degli esperti qualificati.

Essa è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:

uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro;

due, designati dal Ministero della sanità, tra i funzionari tecnici delle carriere direttive del Ministero stesso ovvero dell'Istituto superiore della sanità;

uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione, tra i professori di ruolo o incaricati alle cattedre di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;

uno, designato dal Ministero della marina mercantile, tra i funzionari tecnici della carriera direttiva;

due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno può essere medico esperto in materia di sorveglianza medica della protezione.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

Compiti della commissione

Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.

Inoltre, la commissione decide sulla validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli, in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 22 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneità di cui agli articoli precedenti, i richiedenti che vi siano stati ammessi.

La commissione esprime, altresì, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi degli esperti qualificati.

CAPO III

NORME PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI

Art. 18.

Titoli di studio e di attività professionali

Per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, è richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia con almeno tre anni di esercizio professionale e del diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in radiologia medica, o in medicina nucleare.

A giudizio della commissione di cui al successivo articolo 20, possono essere riconosciuti sostitutivi del diploma di specializzazione previsto nel precedente comma, le attestazioni o i titoli che comprovino una particolare esperienza nel campo della medicina del lavoro da parte dei richiedenti l'iscrizione.

Art. 19.

Modalità dello svolgimento della prova di idoneità

La prova di idoneità per l'accertamento del possesso da parte del richiedente dei necessari requisiti di preparazione, è costituita da un colloquio sui principi teorici delle materie relative alle attribuzioni e compiti dei medici autorizzati. In particolare, il richiedente deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonché dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiotossicologia e la medicina legale delle lesioni da radiazioni ionizzanti; dei problemi particolari di igiene delle popolazioni nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti; delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti. Il richiedente deve dimostrare altresì di conoscere gli elementi essenziali della dosimetria delle radiazioni ionizzanti e della sorveglianza fisica della protezione.

Art. 20.

Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo dei medici autorizzati.

Essa è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da esperti in materia di sorveglianza medica della protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, nonché di un esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione, di cui:

uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro;

due, designati dal Ministero della sanità, tra i funzionari tecnici delle carriere direttive dello stesso Ministero ovvero dell'Istituto superiore della sanità;

uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori di ruolo o incaricati di medicina del lavoro, di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;

uno, designato dal Ministero della marina mercantile tra i funzionari tecnici della carriera direttiva;

due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno esperto in materia di sorveglianza medica della protezione e uno esperto in materia di sorveglianza fisica della protezione.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.

Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 21.

Compiti della commissione

Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

Inoltre, la commissione decide sulla validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli avanzate in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 23 del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneità di cui al precedente art. 19 i richiedenti che vi siano stati ammessi.

La commissione esprime, altresì, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi dei medici autorizzati.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati

Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 2, lettera *f*), a giudizio della commissione di cui all'art. 16, possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneità, coloro che, in possesso di quegli altri requisiti prescritti dallo stesso art. 2, dimostrino, con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno quattro anni, attività corrispondenti a quelle attribuite dalla legge agli esperti qualificati, sempre che trattasi di attività pertinenti al grado di abilitazione per il quale viene inoltrata la richiesta di iscrizione.

Art. 23.

Iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati

Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all'art. 2, lettera *f*), possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneità, a giudizio della commissione di cui all'art. 20, i medici chirurghi, con almeno tre anni di esercizio professionale, che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dallo stesso art. 2 e dimostrino con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno due anni, attività corrispondente a quella attribuita dalla legge ai medici autorizzati.

Art. 24.

Validità e rinnovi

Le iscrizioni negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati hanno validità quinquennale a partire dalla data della iscrizione e possono essere rinnovate a richiesta degli interessati.

Gli interessati che intendono rinnovare l'iscrizione devono, entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio, presentare domanda, in carta legale competente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alla domanda deve essere allegata documentazione adeguata ed analitica, idonea ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attività di esperto qualificato o di medico autorizzato. Deve altresì essere allegato il certificato rilasciato dal medico provinciale, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità fisica.

Ove non venga fornita l'idonea attestazione professionale di cui al precedente comma, la competente commissione sottopone l'interessato, rispettivamente, alla prova di idoneità di cui agli articoli 15 e 19 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1972

LEONE

Andreotti — Coppo —
Gaspari — Lupis

Visto, *il Guardasigilli:* Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 111. — Valentini

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1973.

Norme per l'attuazione del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dalle alluvioni del settembre 1971, del dicembre 1972, del gennaio e febbraio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36;

Considerato che è necessario modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973 per adeguarlo alla legge di conversione;

Considerato che è necessario provvedere alla indicazione dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 1971, dicembre 1972, gennaio e febbraio 1973;

Considerato che è opportuno differenziare la durata della sospensione dei termini prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e artigianato;

Sentite le regioni della Calabria e della Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

La durata del periodo di sospensione previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 marzo 1973, n. 36 è indicata nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni mareggiate smottamenti e frane verificatisi nel dicembre 1972 e gennaio 1973 in otto mesi per il decorso dei termini di

prescrizione, dei termini perentori legali o convenzionali e dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, per il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali fluviali e marittime, per i processi esecutivi mobiliari e immobiliari; nei comuni colpiti dalle calamità del febbraio 1973 è indicata in cinque mesi; la sospensione dei termini decorre dalla data dell'evento calamitoso qui appresso precisato.

La durata del periodo di sospensione dei termini nei comuni colpiti dalle alluvioni mareggiate smottamenti e frane verificatisi nel settembre 1971 decorre dalla data dell'evento calamitoso qui appresso precisato fino al 30 agosto 1973.

La decorrenza del periodo di sospensione dei termini è precisato come in appresso:

dal 27 settembre 1971 nei comuni di Agrigento, Burgio, Canicattì, Licata, Porto Empedocle, Racalmuto e Realmonte;

dal 10 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni della provincia di Siracusa;

dal 15 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

dal 20 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni delle provincie di Enna e Messina;

dal 27 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni della provincia di Catania;

dal 29 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni della provincia di Caltanissetta;

dal 30 dicembre 1972 nei sottoelencati comuni delle provincie di Agrigento, Palermo e Ragusa;

dal 25 febbraio 1973 nei comuni di Isola delle Femmine, Lascari e Ustica (provincia di Palermo), Acquappesa, Aiello Calabro, Altilia, Belsito, Buonvicino, Casale Bruzio, Celico, Cerisano, Cosenza, Lago, Marano Marchesato, Malvito, Rotagreca, San Benedetto Ullano, San Sosti, Santa Maria del Cedro, Tarsia e Tortora (provincia di Cosenza).

I comuni da elencare colpiti dalle calamità del dicembre 1972-gennaio 1973 sono i seguenti:

Provincia di Agrigento: Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Campobello Licata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Ioppolo Giancassio, Lampedusa e Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Monte Allegro, Montevago, Naro, Palma Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuco di Licata, San Biagio Platani, S. Elisabetta, S. Giovanni Gemini, S. Margherita Belice, S. Stefano, Sant'Angelo Muxaro, Sciacca, Siculiana, Villafranca Sicula.

Provincia di Caltanissetta: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Catania: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Catanzaro: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Cosenza: Acquaformosa, Albidona, Alessandria del Carretto, Amantea, Amendolara, Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Cassano allo Jonio, Castiglione Cosentino, Castroregio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Colosimi, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Fuscaldo, Longobucco, Mandatoriccio, Montegiordano, Morano Calabro, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Paludi, Panettieri, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, Roccaimperiale, Roseto Capospulico, Rossano, San Basile, San Fili, Sangineto, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Pietro in Amantea, Scalea, Scigliano, Scala Coeli, Terranova di Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Trebisacce, Villapiana.

Provincia di Enna: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Messina: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Palermo: Alia, Aliminusa, Alimena, Bagheria, Blufi, Bompietro, Borghetto, Ceccamo, Caltavaturo, Castellana Sicula, Castelbuono, Castronuovo di Sicilia, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Corleone, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Isnello, Lercara Friddi, Marineo, Mezzo Iuso, Montello e Montepellegrino di Palermo, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Rocca Palumba, S. Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Valledolmo, Vicari.

Provincia di Ragusa: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Reggio Calabria: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Siracusa: tutti i comuni della provincia.

Provincia di Trapani: Alcamo, Erice, Favignana, Paceco, Trapani, Valderice, Castellammare del Golfo, Mazara del Vallo e Pantelleria.

Art. 2.

La durata del periodo di sospensione dei termini di scadenza delle cambiali agrarie è indicata in diciassette mesi e decorre dalla data dell'evento calamitoso di cui all'art. 1 del presente decreto.

La provvidenza di cui al comma precedente si applica, nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto, alle cambiali agrarie emesse prima della decorrenza dei periodi di sospensione e che sono scadute o scadono durante il periodo determinato nel primo comma; il termine di sospensione decorre dalla data di scadenza dei titoli stessi.

Art. 3.

La durata del periodo di sospensione dei termini prevista dal precedente art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari e si applica ai comuni ivi indicati.

Art. 4.

Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15 *bis* e 16 del decreto-legge e della legge di conversione di cui in premessa, (provvidenze per i lavoratori) si applicano ai comuni della Sicilia indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1973 e a tutti i restanti comuni delle provincie di Catanzaro e Reggio Calabria.

Art. 5.

Le provvidenze di cui agli articoli 17-*quater* e 17-*quinquies* della legge di cui in premessa (provvidenze contributive e creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate) si applicano ai comuni della Sicilia indicati nell'art. 1 del presente decreto e a tutti i comuni della Calabria.

Art. 6.

Le provvidenze di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 (contributi alle imprese) si applicano ai comuni indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1973

LEONE

GONELLA — VALSECCHI — COPPO — RUMOR — MALAGODI — GULLOTTI — NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1973
Registro n. 20 *Giustizia, foglio n.* 87

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1973.

Nomina di un membro della commissione consultiva interregionale prevista dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le Regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della Commissione medesima;

Vista la lettera del Presidente della regione Trentino-Alto Adige, dott. Giorgio Grigolli, n. 112/Pres. del 22 gennaio 1973, con la quale l'Assessore regionale, dott. Bruno Fronza, viene designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla commissione predetta del rag. Valentino Pasqualin, già membro supplente, con il dott. Bruno Fronza;

Decreta:

Il dott. Bruno Fronza è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Trentino-Alto Adige, in sostituzione del rag. Valentino Pasqualin.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1973
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 364

(5825)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti, trattorie, bars, caffé, buffets di stazione ed esercizi assimilati, nonchè per i carellisti delle stazioni della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub. 6), ultimo comma, e 17, primo comma della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1969;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per i camerieri retribuiti in tutto o in parte a percentuale, di ristoranti, trattorie, bars, caffé, buffets di stazione ed esercizi assimilati del-

la provincia di Firenze, nonché per i carrellisti delle stazioni della provincia di Firenze, sono determinate nelle misure seguenti:

L. 125.000 mensili per il personale percentualista;

L. 5.000 giornaliere per gli « scambi » ed i turnisti e per il personale occasionalmente assunto per i lavori straordinari, occasionali ed eccezionali;

L. 123.000 mensili per i carrellisti delle stazioni.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui al precedente articolo 1 sono comprensive di tutti gli elementi della retribuzione, compreso il rateo di gratifica natalizia, la 14ª mensilità, le ferie, le festività civili e religiose non godute, lo scatto di anzianità ed il vitto camerieri.

Per l'INAIL la retribuzione giornaliera da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea, è uguale alla retribuzione media giornaliera (o ad 1/25 della retribuzione media mensile); la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite ai superstiti è uguale a 12 volte la retribuzione media mensile, ferma restando in ogni caso, la disposizione del 3° comma dell'art. 6 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1966, n. 1124. Inoltre le sopraindicate retribuzioni medie valgono anche per la determinazione del premio di assicurazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data del 1° febbraio 1972.

Roma, addì 14 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(5567)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1973.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dai caseifici della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 40, primo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente la possibilità di determinare apposite tabelle di salari medi, da assumere come base della liquidazione dell'indennità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per i dipendenti dai caseifici sociali della provincia di Modena, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data del 1° gennaio 1971.

Roma, addì 14 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti da caseifici sociali della provincia di Modena

Qualifica	Zona	
	Pianura	Montagna
1) capo casaro (uomo o donna) . . .	143.000	130.000
2) operaio di 1ª categoria (uomo o donna)	122.000	113.000
3) operaio di 2ª categoria (uomo o donna)	105.000	95.000
4) operaio di 3ª categoria o garzone (uomo o donna)	95.000	88.000

Note: La zona montana della provincia di Modena comprende i comuni di Fanano, Frassinoro, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Marano S. P., Montecreto, Montefiorino, Montese, Pavullo, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano S. S., Riolunato, Serramazzoni, Sestola e Zocca.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate lavorative e si intendono comprensive di tutti gli elementi normalmente facenti parte della retribuzione compresa la gratifica natalizia.

Ai fini della retribuzione giornaliera si divide il salario medio mensile per 26.

Per quanto riguarda le prestazioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il salario giornaliero da assumere come base per la liquidazione delle indennità di inabilità temporanea è uguale ad 1/25° del salario medio mensile convenzionale e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si prende a base il salario giornaliero come sopra determinato moltiplicato per trecento.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(5546)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Revoca alla ditta Farmaceutici Opoatma dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nella officina farmaceutica sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 27 aprile 1953 la ditta Farmaceutici Opoatma fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Massena n. 60, specialità medicinali e prodotti biologici limitatamente a quelli regolarmente registrati;

Vista la lettera in data 24 novembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmaceutici Opoatma l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Massena n. 60, concessa con decreto A.C.I.S. in data 27 aprile 1953.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5497)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1973.

Revoca alla ditta I.S.A.F. - Istituto sperimentale attività farmaceutiche dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. n. 242 in data 7 luglio 1955 e con decreto ministeriale n. 3998 in data 5 maggio 1965 la ditta I.S.A.F. - Istituto sperimentale attività farmaceutiche fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Maragliano n. 56, specialità medicinali biologiche e specialità medicinali chimiche purché registrate;

Vista la lettera in data 4 gennaio 1973 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta I.S.A.F. - Istituto sperimentale attività farmaceutiche l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche e chimiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Maragliano n. 56 concessa con decreti A.C.I.S. n. 242 in data 7 luglio 1955 e con decreto ministeriale n. 3998 in data 5 maggio 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(5496)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Nomina del presidente del Credito industriale sardo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente, tra l'altro, l'istituzione del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari;

Visto l'art. 19 del vigente statuto del C.I.S., relativo alle modalità di nomina del Presidente;

Considerato che per compiuto periodo di nomina occorre provvedere al rinnovo della carica di presidente dell'istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che nella riunione del 30 marzo 1973, si è pronunciato favorevolmente;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, ora Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il Presidente della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Il dott. Efisio Corrias è nominato presidente del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari, per un quadriennio, a decorrere dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 1972.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(5824)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1973.

Modifica del decreto ministeriale 10 gennaio 1972 relativo all'iscrizione di cinquanta varietà di foraggere graminacee nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, cinquanta varietà di foraggere graminacee di produzione estera, già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alle Comunità europee;

Considerato che, tra le varietà di foraggere iscritte con il predetto decreto ministeriale, è compresa la festuca dei prati « Comtessa » erroneamente indicata « Contessa » al n. 25 dell'articolo unico del decreto stesso;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 10 gennaio 1972;

Decreta:

Il nome della varietà di festuca dei prati, di cui al n. 25 dell'articolo unico del decreto ministeriale 10 gennaio 1972, viene modificata da « Contessa » in « Comtessa ».

Roma, addì 2 aprile 1973

Il ministro: NATALI

(6150)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « La Pace » - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1970, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « La Pace » Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; di un'opzione al termine del differimento, nonchè delle condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonché le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « La Pace » - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa 13-A, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dall'analoga approvata con decreto ministeriale 21 luglio 1970 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 27-R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 59/1, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo - durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base - di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo costante, adeguabile annualmente.

Roma, addì 3 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5719)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Italiana vita » - Società italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1969, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni « Italiana Vita » Società italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; di un'opzione al termine del differimento, nonché delle condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonchè le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Italiana vita » Società italiana per l'assicurazione sulla vita, con sede in Milano:

Tariffa 4-B, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 giugno 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 39-A (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 30-C, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo costante, adeguabile annualmente.

Roma, addì 3 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5721)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1969, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda presentata dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; di un'opzione al termine del differimento, nonché delle condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonché le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano:

Tariffa 5-8, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilità qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 giugno 1969, per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 13/6 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 1/11-C, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo costante, adeguabile annualmente.

Roma, addì 3 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5718)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1973.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di una tariffa complementare, di un'opzione al termine del differimento, nonchè di condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede legale in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1969, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; di una tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; di un'opzione al termine del differimento, nonchè delle condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali inferiori a L. 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo; la tariffa complementare da abbinare a tariffe con adeguamento; l'opzione al termine del differimento, nonché le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano:

Tariffa 39-S, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 settembre 1969 per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa 97-S (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza;

Tariffa 59, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo - durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base - di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo costante, adeguabile annualmente.

Roma, addì 3 aprile 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(5720)

DECRETO PREFETTIZIO 29 marzo 1973.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Isernia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Visto il proprio decreto n. 2505/15-2 Gab. del 6 ottobre 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità;

Letta la nota n. 710 del 27 marzo 1973, con la quale il medico provinciale ha comunicato che il medico condotto dott. Antonio Di Nardo, componente del suddetto consiglio, ha assunto la condotta medica del comune di Tivoli lasciando quella del comune di Capracotta di questa provincia e, conseguentemente, ha designato il dott. Giacomo Formichelli, medico condotto del consorzio medico di Pesche-Pettoranello del Molise;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Di Nardo, in atto medico condotto di Tivoli con il dott. Giacomo Formichelli, medico condotto del consorzio medico di Pesche-Pettoranello del Molise;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Giacomo Formichelli, medico condotto del consorzio medico dei comuni di Pesche-Pettoranello, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Antonio Di Nardo, ex medico condotto di Capracotta.

Isernia, addì 29 marzo 1973

Il prefetto: BEVILACQUA

(5493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1973, registro n. 369 Esteri, foglio n. 20 è stato in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto il ricorso straordinario presentato in data 23 dicembre 1971 dalla signora Adriana Jacobelli in Amorese avverso il provvedimento di licenziamento datato 1° maggio 1962 nonché avverso la nota del Ministero degli affari esteri N.B. 19/2903/59 del 27 novembre 1971.

(5993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Falconara Marittima

Con decreto 6 febbraio 1973, n. 466, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno dell'alveo del fiume Esino in comune di Falconara Marittima (Ancona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, mappale 319, della superficie di mq. 7.416, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 ottobre 1968, dall'ufficio tecnico erariale di Ancona; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5555)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1973, registro n. 2, foglio n. 179, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Giovanni Balossino per l'annullamento del decreto n. 702/1.70.8.T del 25 agosto 1971 col quale il prefetto di Alessandria ha respinto la sua domanda di concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione in fregio alla variante di San Salvatore Monferrato e Castelletto Monferrato della strada statale n. 31

(5478)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Melendugno

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° febbraio 1973 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 6770, sita in località San Basilio del comune di Melendugno (Lecce), riportata nel catasto del suddetto comune al foglio n. 10, particella n. 90.

(5837)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale di Raiano ad accettare una donazione

Con decreto n. 9629/Div. 2ª in data 24 ottobre 1972, il prefetto della provincia di L'Aquila ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale di Raiano ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli.

(5992)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Madonna della Mercede ».

Con decreto ministeriale n. 1364 del 30 marzo 1973 la società a. r.l. Samir - Società acque minerali Ramiola, con sede in Ramiola di Medesano, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale proveniente dalle polle n. 2 (Chierici) e n. 3 (Previdi) della concessione mineraria Ramiola, sita in località Ramiola del comune di Medesano, provincia di Parma, miscelata con l'acqua minerale naturale « Madonna della Mercede », di cui al decreto ministeriale n. 932 del 25 novembre 1967.

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto n. 932 del 15 novembre 1967. L'etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, colori, disegni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto ministeriale n. 932, ma riporteranno, nel riquadro sinistro, il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 1° settembre 1972 dal prof. A. Sanna, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università cattolica di Roma, al posto di quello formulato in data 18 aprile 1961 e, nel riquadro destro, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 2 settembre 1972 dal prof. R. Biffoli, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze, al posto di quella del 18 aprile 1961.

In fondo al riquadro centrale figurano gli estremi della autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni stabilite nel decreto ministeriale n. 932 del 25 novembre 1967.

(5730)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Madonna della Mercede », addizionata di gas acido carbonico

Con decreto ministeriale n. 1365 del 30 marzo 1973 la società a r.l. Samir, Acque minerali Ramiola, con sede in Ramiola di Medesano, provincia di Parma, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale proveniente dalle polle n. 2 (Chierici) e n. 3 (Previdi) della concessione mineraria Ramiola, sita in località Ramiola del comune di Medesano, provincia di Parma, miscelata con l'acqua minerale naturale « Madonna della Mercede » addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 767 del 5 febbraio 1962. L'acqua minerale verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto n. 767 del 5 febbraio 1962.

L'etichette che contrassegneranno tali recipienti saranno uguali per formato, dimensioni, colori, disegni, caratteri e diciture a quelle autorizzate con il suddetto decreto ministeriale n. 767, ma riporteranno, nel riquadro sinistro, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 1° settembre 1972 dal prof. A. Sanna, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università cattolica di Roma, al posto di quello formulato in data 18 aprile 1961 e, nel riquadro destro, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 2 settembre 1972 dal prof. R. Biffoli, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze, al posto di quella del 18 aprile 1961. In fondo al riquadro centrale figurano gli estremi dell'autorizzazione. Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite nel decreto ministeriale 767 del 5 febbraio 1962.

(5731)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 marzo 1973, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « La Malvitana », con sede in Malvito (Cosenza), è stata prorogata fino al 31 luglio 1973.

(5727)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 marzo 1973, i poteri conferiti al geom. Bruno Curletto, commissario governativo della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1973.

(5996)

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo di Orte », con sede in Orte

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 marzo 1973, la società « Cooperativa di consumo di Orte », con sede in Orte (Viterbo), costituita per rogito Sconochia in data 12 dicembre 1944, rep. 3216, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sante Boccolini.

(5836)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile di Belgioioso », società cooperativa a r.l., con sede in Belgioioso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 marzo 1973, è stata diposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile di Belgioioso », soc. cooperativa a r.l., con sede in Belgioioso (Pavia) composto dai signori:

Marsilio dott. Bernardo, presidente; Messina dott. Mario e Cutillo Edoardo, membri.

(5728)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola cantina sociale Santa Maria del Piano Nord, con sede in Neive.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 marzo 1973, il dott. Calisto Ghibaudo è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola cantina sociale Santa Maria del Piano Nord, con sede in Neive (Cuneo), in sostituzione del dott. Enrico Gallo, dimissionario.

(5729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 27 aprile 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	589,75	589,75	591,60	589,75	591,50	589,75	591,50	589,75	589,75	589,75
Dollaro canadese	587,70	587,70	589,50	587,70	591 —	587,70	589,25	587,70	587,70	587,70
Franco svizzero	181,905	181,905	182,25	181,905	182 —	181,90	182,25	181,905	181,90	181,90
Corona danese	94,48	94,48	94,90	94,48	95,25	94,45	94,75	94,48	94,48	94,48
Corona norvegese	99,21	99,20	99,60	99,21	100,50	99,20	99,4650	99,20	99,20	99,20
Corona svedese	130,34	130,34	130,70	130,34	131 —	130,32	130,55	130,34	130,34	130,34
Fiorino olandese	199,08	199,08	199,80	199,08	200 —	199,05	199,38	199,08	199,08	199,08
Franco belga	14,625	14,625	14,70	14,625	14,60	14,65	14,6275	14,625	14,62	14,62
Franco francese	129,10	129,10	129,60	129,10	129,20	129,10	129,16	129,10	129,10	129,10
Lira sterlina	1467 —	1467 —	1472,50	1467 —	1470 —	1467,10	1471 —	1467 —	1467 —	1467 —
Marco germanico	207,80	207,80	208,50	207,80	208,50	207,80	208,15	207,80	207,80	207,80
Scellino austriaco	28,43	28,43	28,50	28,43	28,70	28,43	28,46	28,43	28,43	28,43
Escudo portoghese	23,33	23,33	23,30	23,33	23,25	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
Peseta spagnola	10,165	10,165	10,22	10,165	10,20	10,16	10,1875	10,165	10,16	10,16
Yen giapponese	2,23	2,23	2,23	2,23	2,19	2,23	2,2280	2,23	2,23	2,23

Media dei titoli del 27 aprile 1973

Rendita 5 % 1935	102,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,20
» 5 % (Ricostruzione)	99,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,375
» 5 % (Città di Trieste)	97,45
» 5 % (Beni esteri)	94,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,025
» 5,50 % » » 1968-83	94,625
» 5,50 % » » 1969-84	95,95
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,55
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1973

Dollaro USA	590,625
Dollaro canadese	588,475
Franco svizzero	182,077
Corona danese	94,615
Corona norvegese	99,337
Corona svedese	130,445
Fiorino olandese	199,23
Franco belga	14,626
Franco francese	129,13
Lira sterlina	1469 —
Marco germanico	207,975
Scellino austriaco	28,445
Escudo portoghese	23,33
Peseta spagnola	10,176
Yen giapponese	2,229

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2495/72 e n. 2628/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1972 al 15-12-1972	dal 16-12-1972 al 31-12-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.531,25	8.531,25
	06	b. altri	7.281,25	7.281,25
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	7.281,25	7.281,25
	14	2. superiore a 4 %	9.293,75	9.293.75
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	6.656,25	6.656,25
	21	2. superiore a 4 %	8.668,75	8.668,75
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:		
	24	a. crema di latte	22.012,50	22.012,50
	27	b. altri	22.012,50	22.012,50
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	46.568,75	46.568,75
	34	III. superiore a 45 %	71.975,00	71.975,00
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) e (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	01	I. Siero di latte	2.731,25	3.250,00
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	19.718,75	19.718,75
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	39.943,75	39.943,75
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41.193,75	41.193,75
	18	4. superiore a 29 %	50.868,75	50.868,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	15.968,75	15.968,75
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	36.193,75	36.193,75
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % . . .	37.443,75	37.443,25
	36	4. superiore a 29 %	47.118,75	47.118,75
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.668,75	9.668,75
	42	2. altri	13.050,00	13.050,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	46.568,75	46.568,75
	50	2. superiore a 45 %	71.975,00	71.975,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1972 al 15-12-1972	al 31-12-1972 dal 16-12-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125,00	18.125,00
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625,00	20.625,00
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500,00	22.500,00
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,70 per kg (*f*)	159,70 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	361,95 per kg (*f*)	361,95 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	471,20 per kg (*f*)	471,20 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,70 per kg (*g*)	159,70 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	361,95 per kg (*g*)	361,95 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	471,20 per kg (*g*)	471,20 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175,00	18.175,00
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	465,70 per kg (*g*)	465,70per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	719,75 per kg (*g*)	719,75 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	84.675,00	84.675,00
	08	B. altro	103.306,25	103.306,25
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
		1. uguale o superiore a 142,58 u.c. ed inferiore a 162,58 u.c.:		
	101	aa. Appenzell	9.375,00	9.375,00
	104	bb. altri	9.375,00	9.375,00
		2. uguale o superiore a 162,58 u c.:		
	107	aa. Bergkäse	41.043,75	41.043,75
	111	bb. altri	41.043,75 (*m*)	41.043,75 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,58 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	114	alfa. Appenzell	9.375,00	9.375,00
	117	beta. altri	9.375,00	9.375,00
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	121	alfa. Bergkäse	41.043,75	41.043,75
	124	beta. altri	41.043,75 (*m*)	41.043,75 (*m*)
		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 u.c. per 100 kg di peso netto:		
	127	aa. Bergkäse	41.043,75	41.043,75
	131	bb. altri	41.043,75 (*m*)	41.043,75 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1972 al 15-12-1972	dal 16-12-1972 al 31-12-1972
04.04 (*segue*)	134	II. altri	41.0 3,75	41.043,75
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	50.075,00 (*p*)	50.075,00 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	141	I. Gorgonzola	24.968,75	24.968,75
	144	II. altri	24.968,75	24.968,75
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	147	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	157	1. inferiore o uguale a 48 %	38.418,75	38.418,75
	161	2. superiore a 48 %	47.531,25	47.531,25
	164	b. superiore a 36 %	97.531,25	97.531,25
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . .	50,075,00	50.075,00
	167	2. Pecorino	50.075,00	50.075,00
	169	3. altri	50.075,00	50.075,00
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	171	1. Cheddar, Chester	36.175,00	36.275,00
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.925,00 (*t*)	34.925,00 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.925,00 (*u*)	34.925,00 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.925,00 (*v*)	34.925,00 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.925,00 (*v*)	34.925,00 (*v*)
		5. altri:		
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.925,00	34.925,00
	182	bb. non nominati	34.925,00	34.925,00
		c. superiore a 72 %:		
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:		
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	26.193,75	26.193,75
	185	bb. altri	26.193,75	26.193,75
	187	2. altri	84.925,00	84.925,00
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . .	50.075,00	50.075,00

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-12-1972 al 15-12-1972	dal 16-12-1972 al 31-12-1972
04.04 (*segue*)	190	2. Pecorino	50.075,00	50.075,00
	191	3. altri	50.075,00	50.075,00
		b. altri:		
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.925,00	84.925,00
	197	2. non nominati	84.925,00	84.925,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro .	10.212,50	10.212,50
	03	II. altri	10.212,50	10.212,50
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	01	I. lattosio	10.212,50	10.212,50
	04	II. sciroppo di lattosio	10.212,50	10.212,50

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nello ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. — Lire 2.706,25 (duemilasettecentosei e venticinque centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 2.706,25 (duemilasettecentosei e venticinque centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg. di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione in uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 u.c. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria e Romania e Turchia.

(2125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Castions di Strada

Con decreto 31 ottobre 1972, n. 1900, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 2910, distinto in catasto del comune di Castions di Strada, foglio n. 5, mapp. 11/*b* e 280/*b*, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(5994)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 29 gennaio 1973, n. 2920, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, e stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 2685, distinto in catasto del comune di Mogliano Veneto, foglio n. 5, particelle 44½, 77½, 77/3, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Dese Superiore, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(5995)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bologna

Con delibera della giunta regionale n. 1265 in data 23 dicembre 1972 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 547 nella seduta del 16 marzo 1973) resa esecutiva con decreto n. 116 in data 29 marzo 1973 a firma dell'Assessore all'assetto del territorio, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale per la zona nord-est del territorio comunale relativa alle nuove previsioni del centro annonario e mercantile e all'ampliamento della zona industriale delle Rover del comune di Bologna, adottata con deliberazione consiliare n. 475 in data 17 luglio 1968 e n. 278 in data 9 dicembre 1968.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termine dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5997)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore particolareggiato per il risanamento ed il restauro conservativo della città vecchia di Taranto.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 409, in data 17 marzo 1973, è stato approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore particolareggiato per il risanamento ed il restauro conservativo della città vecchia di Taranto.

(5733)

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Noci

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 409 in data 13 dicembre 1972, è stato approvato, ai sensi degli articoli 10 e 36 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Noci (Bari).

(5998)

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Molfetta.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 56 in data 17 maggio 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Molfetta (Bari).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(5999)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Bari

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 401, in data 17 marzo 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la costruzione in Ceglie del Campo di un complesso assistenziale per anziani.

(5734)

Con decreto del Presidente della giunta regionale, n. 448 in data 21 dicembre 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la variante al piano regolatore generale del comune di Bari per l'adeguamento allo stato dei luoghi della 3ª mediana di scorrimento, nel tratto compreso tra il prolungamento del viale Conte di Cavour, via Re David e nuova strada di piano regolatore.

(5735)

REGIONE LIGURIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 669, in data 22 marzo 1973, sono state approvate, con gli stralci, le prescrizioni e le raccomandazioni esposte nel decreto stesso, le varianti al piano regolatore generale del comune di Genova, adottate con deliberazione d'urgenza della giunta municipale n. 48 in data 7 gennaio 1971, per la destinazione a servizi generali scolastici delle aree in via Dino Bellucci, in località Mura di S. Erasmo, in via dei Mille, in via Merano, limitatamente alla porzione di area destinata a scuola, e in via Coronata.

Copie del suddetto decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5732)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 2 ottobre 1972, n. 1815, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano n. 1 del 20 dicembre 1971, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area sita in via Crescenzago n. 45 per costruzione edificio ad uso scuola elementare e materna.

(6370)

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 6 febbraio 1973, n. 3039, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Milano n. 148010/1599 del 21 giugno 1972, con la quale si destinava, in variante al piano regolatore generale vigente, l'area compresa fra le vie Gallarate e De Lemene a costruzione di edificio ad uso scuola media inferiore.

(6371)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento nel ruolo dei tecnici della carriera esecutiva degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici e vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori astronomici e vesuviano da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano, e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Collurania lo aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di n. 2 unità; detratta la riserva di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a 2 posti di tecnico esecutivo in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito, anche a carico del bilancio degli osservatori, in servizio negli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli osservatori da parte di altri enti, che presti servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendo dal limite di età.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esse decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria — Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato « A ») gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti di ruolo è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale — Parte II — del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della Legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dicharazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione può, in ogni caso far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva su carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 30 settembre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972
Registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio 197

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . . sottoscritt . . . . (*a*), nat. . . a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . , chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per 2 posti di tecnico in prova (ex coeff. 157) - carriera esecutiva - con assegnazione all'osservatorio astronomico di Collurania, concorso indetto con decreto ministe-

riale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, reg. 61, foglio 197, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 113 del 3 maggio 1973.

A tal fine . . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . ,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat . destituit . . o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*).

.sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel Comune di . (prov. di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, altresì la dichiarazione prevista dallo articolo 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito:

Luogo e data .

Firma (*i*) .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMI DI ESAMI

Specializzazione meccanica.

Costruzione con macchine utensili di pezzi meccanici su disegno rappresentativo; esecuzione di aggiustaggio e di accoppiamento; costruzione di strutture metalliche semplici con profilati.

Elementi di ottica: leggi della riflessione e della rifrazione; punti focali di una lente.

Conoscenza pratica del telescopio equatoriale.

Specializzazione radiotecnica.

Nozioni fondamentali di radiotecnica.

Calcolo di un trasformatore a bassa frequenza con esecuzione dell'avvolgimento.

Calcolo ed esecuzione con cablaggio di un circuito amplificatore sia a tubi termoionici che a transistori.

Conoscenza pratica del telescopio equatoriale.

(5084)

Concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'articolo 21, il quale prevede, tra l'altro, che nella prima applicazione della legge i posti recati in aumento del ruolo del personale tecnico coadiutore degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi ai concorsi, altresì, anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

Vista l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1970, con la quale sono stati ripartiti i posti di ruolo organico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, quali risultano a seguito dell'ampliamento dei ruoli organici previsto dalla citata legge 3 giugno 1970, numero 380;

Accertato che nell'organico del personale tecnico coadiutore dell'osservatorio astronomico di Collurania l'aumento dei posti di cui al citato art. 21 della legge n. 380 è di due unità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso riservato per titoli ed esami a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che alla data del 1° luglio 1968 si trovino in servizio da almeno un anno presso gli osservatori astronomici e vesuviano e siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto, prescindendo, peraltro, dal limite massimo di età; possono essere ammessi, altresì, i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui sopra, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero avere almeno sei anni di servizio di ruolo ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età;

c) essere cittadini italiani. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio e recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono oppure vistata dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Ogni domanda dovrà essere corredata da un certificato, rilasciato dal competente capo ufficio, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami. La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratiche di laboratorio non si intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata seconda l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno ugualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale - Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) certificato su carta da bollo, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la comunicazione, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra e assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario,

comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 3 ottobre 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1972
Registro n. 61 *Pubblica istruzione, foglio n.* 195

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . (*a*), nat . . . a . . . . . . (prov. di . .) il . . . ., chiede di essere ammess . a partecipare al concorso riservato per titoli ed esami per due posti di tecnico coadiutore aggiunto (ex coeff. 202), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Collurania, concorso indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 195, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 3 maggio 1973.

A tal fine . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . (*b*);

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . .

6) di aver prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit . . . o dispensat . . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decadut . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) . . . .

. sottoscritt . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (prov. di . . . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto allega, inoltre, la dichiarazione prevista dall'art. 4, ultimo comma, del bando di concorso, nonchè i seguenti titoli di merito: . . . . .

Luogo e data . .

Firma (*h*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne cconiugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste stesse.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intertenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrairo indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Specializzazione matematica.

Nozioni di ottica geometrica. Leggi della riflessione e della rifrazione. Il fenomeno della polarizzazione. Aberrazione cromatica e sua correzione. Obiettivi ed oculari. Cannocchiale astronomico e terrestre. Conoscenza del telescopio equatoriale e delle coordinate celesti. Nozioni di fotometria: unità fotometriche ed energetiche. Cenni sulla fotometria stellare in tre colori e sui metodi di riduzione al sistema fotometrico fotoelettrico internazionale.

Nozioni di algebra, trigonometria, geometria analitica ed elementi di calcolo infinitesimale a livello dei programmi di liceo scientifico. Elementi di algebra booleana. Principi di funzionamento dei calcolatori elettronici digitali. Nozioni di programmazione di calcolo elettronico. Pratica di disegno tecnico.

Specializzazione meccanica.

Nozioni di ottica geometrica. Leggi della riflessione e della rifrazione. Il fenomeno della polarizzazione. Aberrazione cromatica e sua correzione. Obiettivi ed oculari. Cannocchiale e microscopio. Cannocchiale astronomico e terrestre. Telescopi rifrattori e riflettenti. Conoscenza teorica e pratica del telescopio equatoriale e del fotometro fotoelettrico stellare. Cenni sulla fotometria stellare in tre colori.

Nozioni di disegno meccanico e di metallurgia. Calcolo di ingranaggi. Conoscenza teorica e pratica delle principali macchine utensili. Conoscenza delle grandezze fondamentali dell'elettrotecnica.

(5083)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di capo del servizio sanitario del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva).

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione della giunta esecutiva n. 2973 del 22 dicembre 1972, nonché la deliberazione del consiglio centrale n. 202 del 12 marzo 1970 approvata dai Ministri per la sanità e per il tesoro per la parte relativa al programma d'esame ed alle modalità di svolgimento del concorso;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'opera approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1967:

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di capo del servizio sanitario del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva);

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in medicina e chirurgia conseguita da almeno quindici anni alla data di cui al successivo articolo 4 ed essere abilitati all'esercizio della professione;

b) essere forniti di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile;

c) avere svolto nei quindici anni di cui alla lettera *a*) attività professionale nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire o servizio di ruolo con attribuzioni similari presso le amministrazioni statali o enti pubblici;

d) essere di età non superiore ai 55 anni, comprensiva, ove ricorrano, delle elevazioni consentite dalla legge.

Per i dipendenti di ruolo dell'opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

e) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

f) avere il godimento dei diritti politici;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

i) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso del diploma di specializzazione o libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile;

il possesso di un'anzianità di laurea di almeno quindici anni congiunta ad attività professionale nella materia inerente alle funzioni annesse al posto da conferire o servizio di ruolo con attribuzioni similari presso le amministrazioni statali o enti pubblici;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande, dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti dello Stato, dell'opera, o di altri enti di diritto pubblico, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare un attestato, da cui risulti lo svolgimento durante almeno quindici anni di attività professionale, nonché, agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del predetto art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove: due scritte ed una orale;

a) una prova scritta riguarderà un capitolo di fisiologia e di patologia del bambino (comprese alcune branche specialistiche della pediatria: ortopedia, ematologia, endocrinologia);

b) una prova scritta riguarderà la medicina sociale e preventiva della madre e del bambino;

c) la prova orale riguarderà:

le materie delle prove scritte;

la profilassi preconcezionale, prenatale e post-natale;

l'igiene generale e speciale;

la genetica e la statistica sanitaria;

l'educazione fisica del bambino;

l'ordinamento sanitario dello Stato;

la legislazione sanitaria;

l'ordinamento dell'O.N.M.I. e strumenti di propaganda e di educazione sanitaria (libretto sanitario infantile, tessera sanitaria materna);

legislazione sociale.

Le prove scritte non si intenderanno superate se il candidato non riporterà una media di almeno 8/10 e non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non riporterà almeno il punteggio di 7/10.

Per i titoli non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 5/10.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli alla media di quelli riportati nelle prove scritte e a quello conseguito nella prova orale.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove d'esame saranno tenute

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati, che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa, n. 1 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purché possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il posto messo a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire detto posto, ove il medesivo si rendesse successivamente vacante.

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinunzia o per decadenza del vincitore, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altra nomina, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con deliberazione della giunta esecutiva dell'Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sarà invitato a far pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 55, comprensiva, ove ricorrano, delle elevazioni consentite dalla legge;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con lo esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a completamento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, come sopra;

3) diploma di specializzazione o di libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'opera, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato capo del servizio sanitario in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva) per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della corrispondente qualifica della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole il vincitore conseguirà la nomina in ruolo con la qualifica di capo del servizio sanitario del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente Regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera per tale qualifica (L. 3.318.100 annue, oltre le indennità di legge).

Il vincitore, invece, che fosse ritenuto non meritevole di conseguire la nomina in ruolo, sarà licenziato.

Art. 13.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'opera.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il presidente: GOTELLI

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda, possibilmente dattilografata, da redigere su carta bollata)

Alla Presidenza dell'O.N.M.I. - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami al posto di capo del servizio sanitario in prova del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva), indetto il 26 gennaio 1973.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . il . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (1);

d) non ha riportato condanne penali (2);

e) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . il . . .;

f) è abilitato all'esercizio professionale dal . . .;

g) ha conseguito la specializzazione o l'abilitazione alla libera docenza in clinica pediatrica o in clinica ostetrico-ginecologica o in clinica dermosifilopatica o in clinica neuropsichiatrica infantile presso l'Università di . . . .;

h) è in possesso di un'anzianità di laurea di . . . . anni congiunta ad attività professionale o servizio impiegatizio di natura similare reso presso pubbliche amministrazioni (3);

i) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

l) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni . . . . ..

Data . . . . . .

Firma (6)

. . . .

(1) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(2) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Il relativo attestato dovrà essere allegato alla domanda.

(4) Indicare se si sia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge. Per i dipendenti statali, dell'opera o di altri enti di diritto pubblico è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5325)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad ispettore sanitario per il Piemonte Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia, Toscana, Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Di Leo Vito ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Tilli Dino, ispettore generale medico, è nominato Presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità a ispettore sanitario per il Nord che si è tenuto a Roma il giorno 8 novembre 1972 in sostituzione del dott. Di Leo Vito rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 160

(5327)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che Lamanna Angiolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Ferrari Silvano n. 12, primario dell'ospedale Forlanini di Roma. è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia che si terrà in Roma il giorno 28 febbraio 1972 in sostituzione del prof. Lamanna Angiolo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 161

(5329)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia e istologia patologica, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Turolla Enrico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Lelli Giovanni n. 41, primario degli Ospedali riuniti di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di anatomia e istologia patologica che si terrà in Roma il giorno 22 febbraio 1973 in sostituzione del prof. Turolla Enrico rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 159

(5330)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di angiologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Pende Giovanni ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Provenzale Luciano n. 1, dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di angiologia che si terrà in Roma il giorno 12 marzo 1973 in sostituzione del prof. Pende Giovanni rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 223

(5328)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Marzano Riccardo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Milazzo Luigi, consigliere è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia che si terrà in Roma il giorno 28 febbraio 1973 in sosittuzione del dott. Marzano Riccardo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 162

(5332)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia e istologia patologica, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Labombarda Vincenzo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. D'Abbiero Alfonso, ispettore generale medico è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di anatomia e istologia patologica che si terrà in Roma il giorno 22 febbraio 1973 in sostituzione del dott. Labombarda Vincenzo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 158

(5331)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Giovanardi Augusto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Parvis Daniele n. 20, direttore dell'istituto d'igiene, facoltà medicina e chirurgia dell'Università di Pisa è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a vice direttore sanitario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 222

(5326)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatric dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, ispettore generale medico.

Componenti:

Greco prof. Stefano, n. 7, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Catania; Corsi prof. Mario, n. 7, primario dell'ospedale S. Maria della Misericordia di Udine; Hueber prof. Francesco, n. 11, primario dell'ospedale civile di Padova; Ruggiero prof. Giovanni, n. 16, primario dell'ospedale maggiore di Bologna.

Segretario:

Michilli dott. Mario Rosario, consigliere.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 6 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 184

(5333)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

D'Abbiero prof. Alfonso, ispettore generale medico.

Componenti:

Di Guglielmo prof. Lucio, n. 7, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Pavia; Amici prof. Francesco, n. 8, primario dell'ospedale civile Umberto I di Ancona; Fasciana prof. Gaetano, n. 158, primario dell'ospedale civico Renzetti di Lanciano; Panizzolo prof. Francesco, n. 330, primario degli ospedali Principi di Piemonte di Napoli.

Segretario:

Salemi dott. Guido, consigliere.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di medicina nucleare, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 9 aprile 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 186

(5334)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tortona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tortona (Alessandria);

Visto il decreto ministeriale in data 6 febbraio 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tortona, nell'ordine appresso indicato:

1. Tani dott. Bruno	punti	89,97	su 132
2. Antinori dr. Giovanni	»	87,06	»
3. Pulli dr. Italo	»	85,40	»
4. Filograsso dr. Spiridione	»	84,87	»
5. D'Amico dr. Luigi	»	84,41	»
6. De Negri dr. Errico	»	83,49	»
7. Boianelli dr. Fernando	»	80,73	»
8. Marassi dr. Fulvio	»	80,14	»
9. Milanesi dr. Luigi	»	78,85	»
10. Caizzi Gaetano	»	78,33	»
11. Di Stilo dr. Rocco	»	78,15	»
12. Paciello dr. Pietro	»	77,65	»
13. Puglisi dr. Carmelo	»	77,57	»
14. Coco dr. Vincenzo	»	77,35	»
15. Gerardi dr. Antonio	»	76,85	»
16. Baldacchino dr. Emanuele	»	76,10	»
17. Mantelli Erminio	»	75,98	»
18. Romeo dr. Angelo	»	75,16	»
19. Imboldi dr. Rocco Emilio	»	75,19	»
20. Donati Gualtiero	»	75,16	»
21. Bertoni dr. Peppino	»	74,97	»
22. Mazzella dr. Claudio	»	74,84	»
23. Padovan dr. Antonio	»	73,73	»
24. Parini Antonio	»	73,66	»
25. Ferrari dr. Pietro	»	73,59	»
26. Repetti dr. Gino	»	73,01	»

27. Lunghi dott. Gaetano	punti 72,82	su 132
28. Delli Paoli dr. Dante	» 69,83	»
29. Gianfranchi dr. Cleto	» 69,09	»
30. De Flumeri Francesco P.	» 68,52	»
31. Florio dr. Pietro	» 67,47	»
32. Falciani Ermanno	» 67,46	»
33. Pascale Vittorio	» 62,59	»
34. Monti Giovanni	» 60,90	»
35. Lazzano dr. Giuseppe	» 53,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(5282)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio delle prove, scritta e pratica, del concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva, riservato a laureati in chimica, abilitati all'esercizio della professione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, *contenente norme di esecuzione del testo* unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno al registro n. 19 *Monopoli, foglio n.* 178, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica, abilitati all'esercizio della professione, le cui prove, scritta e pratica, avrebbero dovuto aver luogo, in Roma, rispettivamente nei giorni 9 e 10 gennaio 1973;

Atteso che sopravvenuti impedimenti in ordine alla disponibilità del laboratorio dell'istituto di chimica analitica dell'Università di Roma non hanno consentito l'effettuazione della prova pratica del concorso stesso alla data fissata del 10 gennaio 1973, per cui si è reso necessario differire entrambe le prove del concorso medesimo;

Ritenuto che tutti i candidati sono stati tempestivamente informati del rinvio a date da destinarsi delle prove di esame in questione;

Decreta:

Le prove, scritta e pratica, del concorso per esami a due posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in chimica, abilitati all'esercizio della professione, già fissate col decreto ministeriale del 3 ottobre 1972, citato nelle premesse, per il 9 e 10 gennaio 1973, sono rinviate ai seguenti giorni, con inizio alle ore 8,30:

La prova scritta, al giorno 3 luglio 1973, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato (via della Luce, n. 34 A-*bis*, Roma);

La prova pratica, al successivo giorno 4 luglio 1973, presso l'Istituto di chimica dell'Università di Roma.

I candidati saranno tempestivamente informati del nuovo diario di esami come sopra fissato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1973
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 203

(6576)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1971 prot. n. 6/AG/12704, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1970;

Visti i successivi decreti in data 1° marzo 1972, 24 marzo 1972 e 10 maggio 1972, recanti modifiche e integrazioni al suddetto bando di concorso;

Visto l'art. 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dai competenti uffici ed enti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Gioia dott. Marino, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Avoli dott. Fernando, direttore di sezione del Ministero dell'interno Cocchini dott. Claudio, medico provinciale superiore; Bufano prof. Michele, professore fuori ruolo di patologia medica presso l'Università di Roma; Di Matteo prof. Giorgio, ordinario di patologia chirurgica presso l'Università di Roma; Baroni dott. Camillo, medico condotto titolare del comune di Roma.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore di sezione Nicola Corbello, *funzionario direttivo amministrativo* in servizio presso questo ufficio.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente provvedimento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio nonché all'albo pretorio della prefettura di Roma ed a quello dei comuni interessati.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il medico provinciale: DI STEFANO

(5587)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE 29 gennaio 1973, n. **1**.

Ulteriori interventi in favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

La regione Puglia, a termine dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, può assumere a suo totale carico le spese occorrenti per l'attuazione di misure di pronto intervento rivolte all'immediato ripristino di opere pubbliche di bonifica montana, gravemente danneggiate o distrutte dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel suo territorio durante il mese di luglio del 1972.

Tali misure saranno attuate nelle zone delimitate per gli interventi previsti dalla predetta legge 25 maggio 1970, n. 364 con le modalità di cui all'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Per l'attuazione delle misure di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1972, la spesa di L. 1.000 milioni.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 1.400 milioni come appresso distinta per le attività di cui ai sottoindicati articoli della legge 27 ottobre 1966, n. 910:

		milioni di lire
Art. 8. — Interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle Cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci e ai produttori conferenti	L.	100
Art. 11. — Interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati	»	1.000
Art. 17. — Contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti rurali	»	150
Art. 19. — Contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale	»	150

Art. 3.

I prestiti a tasso agevolato di cui alla presente legge; nonchè quelli previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, sono assistiti, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario », istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 4.

Per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge, nonchè per quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, valgono le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16.

Gli interventi in materia di miglioramenti fondiari, previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ancorchè ricadenti nei territori classificati montani, vengono attribuiti alla competenza degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e dell'ispettore agrario compartimentale, entro i limiti fissati dall'art. 40 della predetta legge.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 15 novembre 1972.

Art. 5.

Nel titolo II dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 è introdotta la seguente variazione.

Capitolo 6

CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO

(art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281)

a) stanziamento attuale	L.	*per memoria*
b) variazione in aumento	»	2.400.000.000
Totale	L.	2.400.000.000

Per effetto della variazione apportata, l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta L. 51.325.168.622.

Correlativamente, si provvede ad istituire al titolo II dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1972 il capitolo 324-*ter* « Ulteriori interventi nel settore dell'agricoltura » con una previsione di L. 2.400.000.000 al quale farà carico l'onere previsto dalla presente legge.

Per effetto della variazione apportata l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta di L. 51.325.168.622.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 gennaio 1973

TRISORIO LIUZZI

LEGGE 29 gennaio 1973, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 31 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente in dodicesimi — per un periodo comunque non superiore a mesi tre — il bilancio della Regione per l'anno 1972, sino a quando non sia approvato con legge il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973, presentato al consiglio regionale l'11 dicembre 1972.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della Regione.

Art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 gennaio 1973

TRISORIO LIUZZI

(2437)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.